Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 3 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

1970

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 3 MARZO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974 (dalla serie 1ª/1974 alla serie 31ª/1974), emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita l'8 febbraio 1971; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(679)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1368.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale Maccabelli », con sede in Russi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Ravenna, in data 21 gennaio 1939, con il quale l'« Ospedale Maccabelli » di Russi, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Ravenna, in data 3 aprile 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale Maccabelli » di Russi non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 febbraio 1875, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale Maccabelli », con sede in Russi (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Russi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 febbraio 1875, modificato con regio decreto 10 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 241. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1369**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Canneto sull'Oglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova, in data 4 giugno 1965, con il quale l'« Ospedale civile » di Canneto sull'Oglio, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Mantova, in data 28 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile » di Canneto sull'Oglio non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 gennaio 1909;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Canneto sull'Oglio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 gennaio 1909.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 237. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **1370**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « S. Carlo Borromeo », con sede in Stia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'opera pia « Venerabile confraternita di misericordia » di Stia, gestisce l'ospedale « San Carlo Borromeo », con sede nel comune medesimo;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Arezzo in data 13 luglio 1970, con il quale si attesta che l'ospedale « S. Carlo Borromeo » di Stia, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti i verbali in data 25 febbraio 1970 e 5 giugno 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54, 57 e 65 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Carlo Borromeo », con sede in Stia (Arezzo), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

_ *Immobili*:

1) blocco di fabbricato, sito in Stia, via di Palagio Fiorentino, descritto al catasto fabbricati del comune di Stia alla partita 214, foglio n. 58, particelle 269, 270 e 271, costituito di piano interrato, piano terreno, primo piano e soffitta praticabile, con esclusione della parte di fabbricato al piano terreno destinata a casa di riposo ricovero vecchi, parte contrassegnata con tinteggiatura in rosso nella planimetria allegata ai verbali citati in premessa;

2) blocco di fabbricato, comunicante con il precedente, sito in via di Palagio Fiorentino, non ancora accampionato come fabbricato, ma costruito sui terreni descritti al nuovo catasto terreni del comune di Stia al foglio n. 58, particelle 519, 281 e 523-*b*, costituito di piano interrato, piano terreno e primo piano.

Mobili:

Beni mobili, arredi, impianti, macchinari, etc. indicati nell'inventario allegato ai verbali citati nelle premesse, per un valore complessivo di L. 24.623.197.

Il medico provinciale di Arezzo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 242. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1371.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, n. 405, concernente l'ospedale « Istituto ortopedico Rizzoli » di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1969, n. 405, con il quale l'ospedale denominato « Istituto ortopedico Rizzoli » di Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1969, n. 1121, con il quale veniva modificato il precedente decreto;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto ortopedico Rizzoli » di Bologna, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 18 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Istituto elioterapico Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo è stato classificato ospedale climatico provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 dal quale risulta che l'istituto stesso costituisce una sezione dell'« Istituto ortopedico Rizzoli » di Bologna;

Considerato che, con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta pertanto la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 14 maggio 1969, n. 405, con il quale l'ospedale denominato « Istituto ortopedico Rizzoli », con sede in Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;

un membro eletto dal consiglio comunale di Bologna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 novembre 1882 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 233. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1372.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1365, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Arcispedale S. Anna » di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale denominato « Arcispedale S. Anna », con sede in Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1970, n. 213, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 13 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Arcispedale S. Anna » di Ferrara, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale denominato « Arcispedale S. Anna », con sede in Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;

un membro eletto dal consiglio comunale di Ferrara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 3 aprile 1930, n. 551, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1949 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 232. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1373**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, n. 1140, concernente l'ospedale « Istituti ospedalieri » di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1969, n. 1140, con il quale l'ospedale denominato « Istituti ospedalieri », con sede in Modena, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 31 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituti ospedalieri » di Modena, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 13 ottobre 1969, n. 1140, con il quale l'ospedale denominato « Istituti ospedalieri », con sede in Modena, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;

un membro eletto dal consiglio comunale di Modena;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 990 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 234. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1374**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, n. 834, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali », di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1969, n. 834, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali », con sede in Bologna, che comprende l'ospedale maggiore « Carlo Alberto Pizzardi » e l'ospedale policlinico « Sant'orsola », di Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna, in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore « Carlo Alberto Pizzardi » e l'ospedale policlinico « Sant'Orsola » dipendenti dagli « Ospedali » di Bologna, sono stati classificati, nel loro complesso, ospedale generale regionale, a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le competenze a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 1° ottobre 1969, n. 834, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali », con sede in Bologna, che comprende l'ospedale maggiore « Carlo Alberto Pizzardi » e l'ospedale policlinico « Sant'Orsola » di Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;

un membro eletto dal consiglio comunale di Bologna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 208 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 235. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1375.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, n. 167, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti », di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1970, n. 167, con il quale l'ospedale denominato « Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti » di Roma, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 28 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il complesso ospedaliero denominato « Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti » di Roma, comprendente gli ospedali S. Filippo, S. Eugenio, S. Giacomo, S. Spirito, San Camillo, S. Giovanni e Policlinico, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Lazio a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 19 febbraio 1970, n. 167, con il quale l'ospedale denominato « Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti », con sede in Roma, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale del Lazio;

un membro eletto dal consiglio comunale di Roma;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio 1965, n. 125 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 236. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1376.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Spedali riuniti di S. Chiara », con sede in Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pisa in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Spedali riuniti di S. Chiara » di Pisa, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Spedali riuniti di S. Chiara », con sede in Pisa, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Toscana;

un membro eletto dal consiglio comunale di Pisa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 343.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 238. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970.

Sostituzione di un membro nel Consiglio superiore della aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969 concernente il rinnovo della composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Visto il telespresso n. 031/0098167 in data 30 ottobre 1970 con il quale il Ministero degli affari esteri ha comunicato che il consigliere d'ambasciata Marcello Serafini, in quanto destinato a prestare servizio all'estero, non è più in grado di adempiere all'incarico di componente del Consiglio superiore dell'aviazione civile, e ha designato, in sostituzione, il Ministro plenipotenziario di 2ª classe Tommaso Lazzaro;

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine alla suddetta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, il Ministro plenipotenziario di 2ª classe Tommaso Lazzaro è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del consigliere d'ambasciata Marcello Serafini.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 75

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 282 del 22 ottobre 1970, con la quale il presidente della giunta regionale della Liguria, dott. Gianni Dagnino comunica che il prof. avv. Gianni Persico è stato designato a rappresentare la regione medesima in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Decreta.

Il prof. avv. Giovanni Persico è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione della Liguria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1971
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 103

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1970.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 ottobre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Visto il telegramma del 21 dicembre 1970, dal quale risulta che la giunta regionale della Basilicata ha designato il dott. Luigi Mistrulli a rappresentare la regione medesima in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro supplente;

Decreta:

Il dott. Luigi Mistrulli è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione della Basilicata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1971
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 105

(1388)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.
Determinazione dei materiali di uso ordinario attribuiti alla competenza della direzione generale di commissariato del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Considerato che, ai sensi del citato articolo, occorre determinare i materiali di uso ordinario da attribuire alla competenza della direzione generale di commissariato in aggiunta a quelli specificati nell'articolo stesso;

Decreta:

Articolo unico

I materiali di uso ordinario attribuiti alla competenza della direzione generale di commissariato del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono i seguenti:

macchinari, attrezzi, apparecchi da laboratorio merceologico per magazzini, stabilimenti ed enti di commissariato;

bandiere, insegne di comando, tessuti ed accessori relativi;

tessuti vari per tende e tendoni per uso navale, tele per velature e materiali di consumo relativi;

attrezzature, arredi e paramenti per il servizio religioso;

attrezzature da macellaio, sarto, calzolaio e barbiere;

macchine da scrivere, da calcolo, riproduttrici e materiale speciale per gli uffici;

macchine meccanografiche, attrezzature per micro e fotoriproduzione ad uso d'ufficio, attrezzature eliocianografiche e relativi materiali di consumo;

strumenti musicali;

materiali per la pulizia e l'igiene personale;

indumenti da lavoro per gli operai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.
Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 872 con la quale il presidente della giunta regionale del Molise comunica che l'avv. Mario Durante è stato designato a rappresentare la regione medesima in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro supplente;

Decreta:

L'avv. Mario Durante è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione del Molise.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1971
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 106

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui sedditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 0,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del Consorzio elettrico Alta Rendena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pinzolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 696166 del 22 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti dell'impresa del Consorzio elettrico Alta Rendena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pinzolo (Trento);

Vista la nota in data 18 dicembre 1970, con la quale l'impresa suddetta ha reso noto che, a partire dal 31 dicembre 1969, ha cessato di produrre energia elettrica e che da tale data distribuisce esclusivamente energia acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa del Consorzio elettrico Alta Rendena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pinzolo (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del Consorzio elettrico Alta Rendena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pinzolo (Trento), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione al Consorzio elettrico Alta Rendena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pinzolo (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria del 1969.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1969 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, rinnovata con decreto ministeriale 4 luglio 1965 e confermata con decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1970;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: REALE

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 2ª sessione 1969

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1. Adaglio Alberto	21- 5-1939	Voghera	Voghera	Ragionieri
2. Aggradi Giorgio	8- 8-1933	Torino	Torino	Non iscritto
3. Alati Antonino	1- 3-1916	Reggio Calabria	Milano	Non iscritto
4. Alemanni Giuseppe	25- 7-1921	Taranto	Roma	Geometri
5. Alessandri Franco	2- 5-1934	Foligno	Milano	Ragionieri
6. Allegra Giulio Cesare	24-12-1923	Borgomanero	Novara	Avvocati
7. Alonzo Vincenzo	11- 4-1913	Palermo	Palermo	Non iscritto
8. Amabile Francesco	8-11-1935	Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Procuratori legali
9. Amadei Paolo	2- 3-1938	Spiazzo	Cornaiano - Appiano	Ragionieri
10. Andreucci Alberto	7-11-1926	Roma	Roma	Avvocati
11. Arena Domenico	9- 4-1938	Genova	Milano	Dottori commercialisti
12. Aristei Francesco	18- 3-1927	Assisi	Assisi	Ragionieri
13. Autuori Michele	8- 4-1910	Salerno	Salerno	Ragionieri
14. Azzimonti Luigi	10- 8-1915	Udine	Milano	Non iscritto
15. Baldi Carlo	29- 4-1939	Reggio Emilia	Cavriago	Dottori commercialisti
16. Balduzzi Albino	18- 6-1920	Milano	Milano	Dottori commercialisti
17. Balossini Elio	14- 3-1935	Novara	Milano	Non iscritto
18. Barbaro Giuseppe	17- 3-1932	Palermo	Palermo	Ragionieri
19. Barberini Francesco	25-11-1909	Torino	Roma	Non iscritto
20. Barbieri Roberto	11- 3-1938	Novafeltria	Milano	Ragionieri
21. Bargiggia Maria Rosa	31- 7-1932	Novi Ligure	Pavia	Ragionieri
22. Barone Oscar	1- 6-1905	Gubbio	Napoli	Non iscritto
23. Barone Raffaello	8- 2-1913	Colledimacine	Ascoli Piceno	Non iscritto
24. Bassano Secondino	29- 3-1929	Alpignano	Torino	Non iscritto
25. Bassi Aldo	24- 5-1920	Trapani	Trapani	Non iscritto
26. Beccarini Guido	9-12-1929	Roma	Roma	Non iscritto
27. Bedogni Augusto	3- 5-1914	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
28. Bellavite Alessandro	10-10-1936	Milano	Milano	Dottori commercialisti
29. Bellisario Ugo	29-11-1904	Vieste	Bari	Dottori commercialisti e avvocati
30. Bellotti Riccardo	29- 3-1909	Busto Arsizio	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
31. Berardi Italio	8-10-1933	Chiavari	Firenze	Ragionieri
32. Berardi Paolo	31-12-1928	La Spezia	La Spezia	Avvocati
33. Bergamaschi Nevio Giuseppe	20- 8-1935	Rapallo	Rapallo	Dottori commercialisti
34. Bernardi Alberto	6-10-1907	Venezia	Milano	Non iscritto
35. Betti Mario	17- 8-1931	Roma	Roma	Dottori commercialisti
36. Bianucci Pietro	1- 3-1922	Montecarlo S. Salvatore	Milano	Non iscritto
37. Billiani Giannino	9- 5-1928	Pordenone	Pordenone	Dottori commercialisti
38. Bindella Giovanni	20- 2-1920	Firenze	Milano	Dottori commercialisti
39. Bognetti Pierangelo	5- 6-1933	Milano	Milano	Dottori commercialisti
40. Bois Emanuele	11- 7-1923	Borgofranco d'Ivrea	Borgofranco	Non iscritto
41. Bonaccorsi Domenico	2- 2-1930	Lecco	Lecco	Ragionieri
42. Bortolotti Gaetano	2- 3-1921	Argenta	Bologna	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
43. Bortolotti Pietro . . .	14- 1-1926	Argenta	Bologna	Dottori commercialisti
44. Botta Luigi	25- 4-1939	Vedano Olona	Vedano Olona	Ragionieri
45. Briatico Vangosa Francesco . .	18-12-1915	Taranto	Milano	Ragionieri
46. Briola Roberto	23- 3-1933	Milano	Milano	Dottori commercialisti
47. Brunozzi Giuseppe	16- 4-1906	Cortino	Roma	Non iscritto
48. Buffi Giannino	23- 2-1909	Novara	Novara	Dottori commercialisti
49. Buonaguidi Roberto . . .	19-11-1911	Milano	Milano	Dottori commercialisti
50. Buracchio Nicola	17- 2-1929	Fossacesia	Chieti	Avvocati
51. Bustacchini Paolo	2-10-1919	Ravenna	Ravenna	Ragionieri
52. Buzzi Umberto	22- 6-1935	Milano	Milano	Dottori commercialisti
53. Caffarelli Francesco . .	29-12-1924	Roma	Roma	Avvocati
54. Caimi Francesco . . .	21-10-1916	Corbetta	Milano	Ragionieri
55. Calì Salvatore	24-12-1933	Acireale	Acireale	Dottori commercialisti
56. Callierotti Luciano	8- 9-1921	Trieste	Trieste	Non iscritto
57. Calò Renato	20- 7-1905	Pisa	Roma	Dottori commercialisti
58. Camoirano Franco . .	7- 8-1925	Genova-Voltri	Novi Ligure	Non iscritto
59. Campajola Ghirardini Umberto .	12- 1-1930	Ravenna	Ravenna	Ragionieri
60. Campominosi Giorgio	10- 3-1936	Piacenza	Piacenza	Dottori commercialisti
61. Canobbio Agostino . . .	28- 7-1911	Torino	Torino	Non iscritto
62. Caporali Carlo . .	12- 8-1935	Genova	Genova	Ragionieri
63. Caramelli Giulio . .	10- 7-1935	Genova	Isola del Cantone	Ragionieri
64. Carbone Francesco	3- 2-1925	S. Giuseppe Vesuviano	Isola del Liri	Dottori commercialisti
65. Carella Salvatore	21- 6-1916	Cerignola	Roma	Dottori commercialisti
66. Carluccio Fortunato . . .	9-11-1936	Ostuni	Brindisi	Ragionieri
67. Casazza Gaudenzio	11- 5-1917	Milano	Milano	Dottori commercialisti
68. Caselli Pier Giorgio	22-11-1938	Pistoia	Pistoia	Dottori commercialisti
69. Casò Angelo	11- 8-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
70. Castellarin Licio	25- 2-1933	Casarsa	Casarsa	Dottori commercialisti
71. Castellini Sergio	6- 8-1936	Milano	Milano	Ragionieri
72. Castello Franco . .	7- 9-1925	Genova	Genova	Ragionieri
73. Cecconi Doriano . . .	27-12-1926	Brozzi-Firenze	Prato	Dottori commercialisti
74. Centola Domenico . .	3- 1-1905	Bari	Bari	Dottori commercialisti
75. Chiarion Casoni Giorgio Gustavo .	25- 9-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
76. Ciani Arnaldo	24- 6-1919	Corinaldo	Roma	Avvocati
77. Cicognani Leo	25- 2-1906	Imola	Milano	Non iscritto
78. Ciuffa Antonio	25- 3-1935	Montecompatri	Roma	Dottori commercialisti
79. Colombo Luigi	16- 9-1938	Milano	Sesto Calende	Ragionieri
80. Coltella Enzo	26- 9-1916	Roma	Roma	Dottori commercialisti
81. Confalonieri Armando	11- 1-1930	Cremona	Milano	Dottori commercialisti
82. Congedo Paolo	1- 8-1931	Galatina	Lecce	Dottori commercialisti
83. Consentino Giuseppe	1-11-1904	Canicattì	Genova	Ragionieri
84. Conte Francesco Paolo	19- 9-1914	Cerignola	Roma	Non iscritto
85. Cordeddu Lucio	15-12-1933	Selargius	Selargius	Dottori commercialisti
86. Cordeschi Giuseppe	24- 4-1927	Lucoli	Roma	Dottori commercialisti
87. Costantino Francesco	1-10-1926	Adelfia	Bari	Non iscritto
88. Cottarelli Lamberto	22-12-1912	Valmontone	Roma	Non iscritto
89. Covacivich Giuseppe	31-10-1934	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
90. Dalla Chiara Giuseppe	29- 8-1933	Verona	Torino	Dottori commercialisti
91. Dana Roberto	5- 1-1934	Torino	Torino	Dottori commercialisti
92. D'Andria Vincenzo	2- 1-1923	Taranto	Taranto	Ragionieri
93. Danese Antonio	18- 7-1919	Massafra	Milano	Non iscritto
94. Da Pra Ruggero	25- 3-1902	Trieste	Milano	Non iscritto
95. D'Aquino Giuseppe	26- 5-1895	Catanzaro	Catanzaro	Ragionieri
96. De Benedictis Antonino.	12- 9-1920	Siracusa	Siracusa	Dottori commercialisti
97. De Filippis Antonio	25- 7-1935	Taranto	Firenze	Ragionieri
98. de Focatiis Antonio . .	8-11-1938	Napoli	Roma	Dottori commercialisti
99. De Gaetani Salvatore .	30- 7-1920	Catania	Lucca	Dottori commercialisti
100. Deiana Luigi .	11- 3-1932	Bari	Bari	Dottori commercialisti
101. Dell'Atti Antonio	19- 5-1940	La Spezia	Bari	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
102. Del Pra Giovanni	16- 8-1934	Pordenone	Pordenone	Non iscritto
103. De Marchi Carlo	20-11-1928	Torino	Torino	Dottori commercialisti
104. Desiati Igino	11- 3-1933	S. Valentino	L'Aquila	Ragionieri
105. Di Gè Donato	5-12-1912	Rionero in Vulture	Taranto	Dottori commercialisti
106. di Lorenzo Vincenzo	11- 6-1912	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
107. Di Placido Aldo	12-10-1932	Roccasinibalda	Roma	Non iscritto
108. D'Onofrio Vittorio	11-10-1916	Montenero di Bisaccia	Milano	Non iscritto
109. Egori Ferruccio	10- 1-1917	Massa	Massa	Ragionieri
110. Era Ermanno	11- 3-1939	Bologna	S. Lazzaro di Savena	Ragionieri
111. Esposito Gennaro	18-11-1937	Siano	Salerno	Ragionieri
112. Esposito Umberto	12- 2-1940	Salerno	Salerno	Ragionieri
113. Faini Alessandro	29- 6-1915	Rho	Milano	Dottori commercialisti
114. Fanfani Giorgio	23- 9-1918	Firenze	Firenze	Ragionieri
115. Farini Atanasio	1-11-1924	Casalecchio di Reno	Udine	Non iscritto
116. Fattori Marcella	16- 8-1931	Fucecchio	Milano	Ragionieri
117. Fedeli Leandro	31- 3-1926	Lucca	Lucca	Ragionieri
118. Federici Sergio	1- 3-1934	Roma	Roma	Dottori commercialisti
119. Fenocchio Elio	15-12-1941	Torino	Torino	Ragionieri
120. Fermetti Giorgio	20- 3-1926	Terracina	Roma	Ragionieri
121. Ferrando Oscar	1- 7-1933	Vaie	Vaie	Ragionieri
122. Ferrari Giuseppe	10- 6-1883	Ravenna	Rimini	Ragionieri
123. Ferraro Antonio	21- 6-1939	Milano	Milano	Ragionieri
124. Fiaschetti Aldo	30-11-1922	Colli di Labro	Milano	Non iscritto
125. Filipello Roberto	19- 5-1938	Torino	Verona	Dottori commercialisti
126. Filograna Francesco	26-11-1927	Nardò	Nardò	Avvocati
127. Follino Italo	10-10-1934	Arezzo	Milano	Dottori commercialisti
128. Fontana Giacomo	21- 1-1921	Rignano Flaminio	Milano	Ragionieri
129. Fontana Luciano	9-10-1920	Alessandria	Alessandria	Ingegneri
130. Fontanesi Anacleto	9- 5-1932	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Dottori commercialisti
131. Forte Egidio	7-10-1930	Avezzano	Avezzano	Non iscritto
132. Forti Adolfo	4-11-1920	Carrara	Milano	Ingegneri
133. Fortini Ennio	11-12-1933	Roma	Roma	Dottori commercialisti
134. Frigerio Alessandro	13- 9-1906	Milano	Milano	Avvocati
135. Fuzzi Vittorio	9- 9-1918	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
136. Gaballo Nicola	1- 7-1929	Galatina	Galatina	Non iscritto
137. Galdieri Renato	12- 2-1919	Roccapiemonte	Salerno	Dottori commercialisti
138. Gambacorti Passerini Paolo	22- 5-1934	Monza	Monza	Dottori commercialisti
139. Garavani Virginio	11-11-1915	Milano	Milano	Dottori commercialisti
140. Garelli Arturo	5- 4-1935	Milano	Milano	Procuratori legali
141. Gariboldi Carlo	21- 9-1922	Lissone	Lissone	Ragionieri
142. Gatti Giorgio	3- 2-1932	Tortona	Tortona	Dottori commercialisti
143. Gazzani Carlo	2- 6-1927	Isola della Scala	Isola della Scala	Dottori commercialisti
144. Gentile Carlo	5-10-1928	Messina	Messina	Ragionieri
145. Ghezzo Giovanni	2- 9-1920	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
146. Ghiani Egidio	27-10-1917	Serri	Nuoro	Ragionieri
147. Giannelli Giuseppe	*1- 2-1932*	*Triggiano*	*Bari*	*Avvocati e procuratori*
148. Giganti Giuseppe	23- 5-1937	Palermo	Palermo	Ragionieri
149. Giglia Giuseppe	13- 5-1934	Vigevano	Vigevano	Avvocati
150. Giliberti Giuseppe	21-11-1925	Avellino	Salerno	Dottori commercialisti
151. Giorgi Eugenio	28- 3-1922	Pavia	Pavia	Ragionieri
152. Giovannetti Giancarlo	8- 4-1929	Roma	Roma	Non iscritto
153. Gissi Bernardo	25- 8-1923	Pola	Savigliano	Non iscritto
154. Giudici Marco	6- 5-1935	Torino	Torino	Ragionieri
155. Giuliano Nicola	13-11-1938	Aversa	Aversa	Dottori commercialisti
156. Goduti Giantomaso	13-11-1906	Lucera	Roma	Avvocati
157. Gottardi Maria Teresa	15- 1-1938	Milano	Milano	Ragionieri
158. Grazia Cesare	26- 4-1921	Nizza Sicilia	Messina	Ragionieri
159. Gresele Giulio	14- 4-1932	Fiume	Roma	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
160. Guerrieri Dante	3- 7-1906	Montaione	Firenze	Dottori commercialisti
161. Gulisano Alfio	4-10-1919	Acireale	Milano	Dottori commercialisti
162. Hanau Giordano Vittore	7- 8-1934	Ferrara	Ferrara	Dottori commercialisti
163. Iemma Antonio Roberto	3- 6-1941	Roma	Roma	Ragionieri
164. Innocenzi Duilio	10- 4-1913	Porto Azzurro	Volterra	Non iscritto
165. Interesse Michelangelo	31- 7-1896	Bari	Bari	Dottori commercialisti e ragionieri
166. Ippolitoni Spartaco	21- 2-1941	Roma	Roma	Dottori commercialisti
167. Lantero Alberto	13-10-1938	Genova	Genova	Dottori commercialisti
168. Lapini Raffaello	12- 8-1916	Firenze	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
169. Lauriti Silvio	15-12-1915	Roma	Roma	Non iscritto
170. Lauro Francesca	4-10-1937	Sorrento	Sorrento	Dottori commercialisti
171. Lavizzari Primo	23- 6-1907	Milano	Milano	Periti industriali
172. Leocata Salvatore	25-10-1934	Biancavilla	Brescia	Dottori commercialisti
173. Leoni Francesco	11- 1-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
174. Leonori Fausto	20- 2-1912	Roma	Roma	Dottori commercialisti
175. Lopez Michele	16- 9-1933	Margherita di Savoia	Milano	Ragionieri
176. Lo Piccolo Gaspare	27- 1-1926	Palermo	Pavia	Ragionieri
177. Loria Pasquale	9- 1-1924	Mercato S. Severino	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
178. Loschiavo Pasquale	21- 7-1912	Taurianova	Taurianova	Non iscritto
179. Lubrano di Figolo Giovanni Battista	14- 1-1930	Napoli	Milano	Ragionieri
180. Lucaferri Mauro	10-11-1934	Roma	Roma	Ragionieri
181. Ludovici Manlio	6-10-1906	Guglionesi	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
182. Magnoli Luigi	8- 2-1939	Cremona	Cremona	Avvocati
183. Mandrioli Renato	27- 3-1934	Sala Bolognese	Bologna	Ragionieri
184. Manfrinato Armando	6-12-1940	Palermo	Palermo	Ragionieri
185. Manfroni Ferdinando	13- 3-1938	Arcevia	Roma	Ragionieri
186. Marcarelli Roberto	23- 5-1925	Varmo	Padova	Ragionieri
187. Marchese Giuseppe	6- 1-1927	Casale Monferrato	Torino	Dottori commercialisti
188. Marelli Carla	11- 9-1925	Piacenza	Piacenza	Ragionieri
189. Marin Gabriele	6- 7-1935	Colle Umberto	Fossalta di Piave	Dottori commercialisti
190. Marini Giuseppe	30-11-1916	Milano	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
191. Mariotti Massimo	30-10-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
192. Martelli Giuseppe	29- 4-1907	Cagliari	Cagliari	Non iscritto
193. Mascheroni Arnaldo	22- 3-1937	Carugo-Arosio	Carugo-Arosio	Dottori commercialisti
194. Massa Antonio	22- 3-1920	S. Elia a Pianisi	Milano	Non iscritto
195. Massironi Vittorio	9- 1-1941	Concorezzo	Monza	Ragionieri
196. Mastrogiovanni Ciro	29- 2-1920	Barra	Napoli	Ingegneri
197. Mazzacane Giuseppe	26- 8-1922	Bari	Bari	Dottori commercialisti e avvocati
198. Mazzacane Vito	22-11-1925	Bari	Bari	Dottori commercialisti e ragionieri
199. Mazzieri Carlo	6- 8-1941	Roma	Roma	Ragionieri
200. Menicatti Luigi	21-10-1929	Montalto Pavese	Genova	Ragionieri
201. Menozzi Eros	27- 7-1921	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Dottori commercialisti
202. Merlino Linceo	15- 7-1910	Roma	Vilpiano-Terlano	Non iscritto
203. Meroni Attilio	5-11-1904	Cinisello Balsamo	Milano	Non iscritto
204. Messana Vincenzo	1-12-1936	Castelvetrano	Palermo	Ragionieri
205. Miceli Gustavo	13- 4-1941	Genova	Genova	Ragionieri
206. Migone Armando	21- 5-1914	Genova-Sampierdarena	La Spezia	Non iscritto
207. Mingione Antonino	10-11-1919	Casagiove	Milano	Avvocati
208. Minorati Roberto	27-11-1935	Milano	Milano	Dottori commercialisti
209. Monarca Ennio	23-11-1916	Milano	Milano	Non iscritto
210. Mongatti Dino	31- 3-1923	Piegaro	Napoli	Dottori commercialisti
211. Mongini Maurizio	18- 8-1908	Soriso	Torino	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
212. Montanari Mario	30-12-1927	Roma	Roma	Ragionieri
213. Monti Giancarlo . . .	20- 7-1931	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
214. Morici Angelo .	5- 1-1909	Palermo	Latina	Non iscritto
215. Mornese Giovanni . . .	24- 2-1936	Lerici	Roma	Dottori commercialisti
216. Mossali Francesco Maria	4- 8-1935	Milano	Milano	Procuratori legali
217. Mulassano Amilcare	5- 9-1933	Torino	Torino	Dottori commercialisti
218. Nani Silvio . . .	8- 3-1928	Alessandria d'Egitto	Milano	Non iscritto
219. Nannini Ornello . .	26-10-1928	Milano	Milano	Non iscritto
220. Naponiello Giuseppe . . .	12- 9-1936	Eboli	Milano	Dottori commercialisti
221. Nicolini Enrico	5- 4-1939	Biella	Milano	Dottori commercialisti
222. Nicolodi Marcello	8- 1-1930	Firenze	Firenze	Biologi
223. Nicotra Gaetano .	12-12-1938	Catania	Catania	Dottori commercialisti
224. Novario Tobia	2-12-1927	Bovino	Novara	Avvocati
225. Olanda Bernardo . .	10- 7-1901	Catanzaro	Catanzaro	Ragionieri
226. Palla Franco . . .	29- 6-1923	Torino	Torino	Ragionieri
227. Palumbo Crescenzo .	25- 2-1926	Succivo	Napoli	Dottori commercialisti
228. Papa Francesco . . .	16- 4-1914	Bari	Milano	Dottori commercialisti
229. Parisi Presicce Alberto .	1- 7-1910	Nardò	Firenze	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
230. Parodi Luigi . . .	2- 6-1923	Genova	Genova	Ragionieri
231. Pasini Giovanni	29- 4-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
232. Passaro Marcello	28-10-1935	Bari	Bari	Dottori commercialisti
233. Pastormerlo Franco	29- 6-1928	Gambolò	Vigevano	Dottori commercialisti
234. Pedretti Pietro . . .	4- 5-1919	Napoli	Palermo	Dottori commercialisti
235. Pellegrini Ugo	21- 1-1910	Roma	Pesaro	Ragionieri (Elenco speciale)
236. Perego Mariano	21-11-1943	Tradate	Milano	Ragionieri
237. Perin Enrico	15- 1-1921	Milano	Milano	Non iscritto
238. Pesce Carlo Antonio	3- 3-1941	Casteggio	Casteggio	Ragionieri
239. Petrone Francesco	24- 9-1906	Vieste	Milano	Dottori commercialisti
240. Piccardi Alberto	12-11-1929	Brescia	Milano	Non iscritto
241. Piletti Oreste Maria	16- 3-1913	Genova	Milano	Non iscritto
242. Pirisi Giommaria detto Giovanni .	9- 3-1914	Torralba	Cagliari	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
243. Pitanza Lorenzo	2- 2-1933	Catania	Catania	Avvocati
244. Pittari Giovanni . . .	23- 6-1907	Mistretta	Catania	Ragionieri
245. Poderi Ezio	13- 1-1924	Ferrara	Torino	Ragionieri
246. Poggi Giorgio Maria . . .	13- 1-1933	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Dottori commercialisti
247. Polacci Aurelio Gaetano . .	9- 3-1907	Forte dei Marmi	Forte dei Marmi	Non iscritto
248. Polignano Giuseppe	24- 2-1936	Putignano	Putignano	Ragionieri
249. Prototipo Giuseppe . . .	8-11-1923	Racale	Napoli	Ragionieri
250. Raggio Luciano	3-12-1936	Genova	Genova	Ragionieri
251. Ravara Cesare . . .	29-12-1911	Gossau S. G (Svizzera)	Milano	Ragionieri
252. Ravinale Giuseppe . . .	25-10-1942	Genova	Genova	Ragionieri
253. Ricci Valerio . . .	12- 3-1923	Golese di Parma	Monza	Non iscritto
254. Riello Giovanni	29-10-1919	Padova	Padova	Ragionieri
255. Righini Carlo	1- 6-1943	Roma	Roma	Ragionieri
256. Rigoli Ferdinando	19-10-1929	Taurianova	Messina	Dottori agronomi
257. Rizzo Romano . . .	17- 3-1936	Udine	Pordenone	Dottori commercialisti
258. Rocco Raimondo	17- 7-1906	Baronissi	Napoli	Dottori commercialisti
259. Romano Dionigi	27- 5-1896	Spinoso	Milano	Non iscritto
260. Rossetti de Scander Antonio .	4- 1-1937	Milano	Trieste	Dottori commercialisti
261. Rossi Antonio . . .	8- 5-1940	Roma	Roma	Ragionieri
262. Rovella Nicolò	13- 4-1937	Genova	Milano	Dottori commercialisti
263. Rubeo Marcello . .	4-10-1941	Roma	Roma	Ragionieri
264. Rubino Francesco	11- 7-1936	Catania	Catania	Ragionieri
265. Salvatori Giuseppe . . .	23- 3-1938	Tivoli	Tivoli	Ragionieri
266. Salvo Alberto	12-10-1922	Salemi	Salemi	Dottori commercialisti
267. Santambrogio Giuliano	24-10-1909	Milano	Milano	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
268. Santantonio Tommaso	3- 6-1926	Sannicola	Racale	Avvocati
269. Santi Aldo	29- 7-1904	Roma	Roma	Non iscritto
270. Santopietro Luigi	16-12-1941	Milano	Milano	Ragionieri
271. Santucci Alvaro	11-10-1923	Tarquinia	Tarquinia	Ragionieri
272. Scabardi Giovanni	7- 9-1907	Trieste	Vicenza	Dottori commercialisti
273. Scotti Giovanna	1-10-1932	Legnano	Pioltello	Non iscritta
274. Serra Giancarlo	22- 1-1933	Nizza Monferrato	Milano	Ragionieri
275. Seta Dante	29- 6-1924	Intra	Ivrea	Dottori commercialisti
276. Simma Giorgio	12- 5-1930	Torino	Catania	Dottori commercialisti
277. Sirtori Lorenzo	13- 9-1936	Monza	Monza	Dottori commercialisti
278. Sisto Armando	13-10-1932	Roma	Roma	Ragionieri
279. Sorci Enzo	26- 9-1925	Monteleone d'Orvieto	Milano	Ragionieri
280. Spagnuolo Antonio	29-10-1932	Cosenza	Livorno	Dottori commercialisti
281. Spedale Edoardo	9- 2-1915	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
282. Stasolla Vito	3- 3-1932	Altamura	Bari	Dottori commercialisti
283. Stea Dante	10- 2-1923	Brindisi	Brindisi	Non iscritto
284. Stigliano Giuseppe	1-10-1940	Nova Siri	Milano	Dottori commercialisti
285. Superina Danilo	25-12-1928	Fiume	Bolzano	Ragionieri
286. Tagliaro Ezio	29- 2-1936	Mirano	Mestre	Ragionieri
287. Termini Mario	25- 3-1917	Sassari	Milano	Ragionieri
288. Terracina Franco	27- 4-1932	Roma	Roma	Dottori commercialisti
289. Terrando Lorenzo	11- 1-1940	Torino	Torino	Dottori commercialisti
290. Terreri Antonio	3- 5-1905	Larino	Napoli	Non iscritto
291. Testi Luigi	11- 1-1908	Casape	Caserta	Dottori commercialisti
292. Tisot Mario	12- 9-1918	S. Michele all'Adige	Bolzano	Non iscritto
293. Todisco Adriano Aminta	17- 2-1906	Vallerotonda	Varese	Ragionieri
294. Tonarelli Ugo	14- 4-1922	Milano	Milano	Non iscritto
295. Tonucci Franco	8-10-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
296. Torrini Flavio	23- 2-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
297. Toscano Giorgio	11- 2-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
298. Tosonotti Enrico	22-12-1912	Alessandria	Milano	Non iscritto
299. Tracanella Mario	9- 5-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
300. Tramontano Giovanni	27- 2-1938	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
301. Travostini Federico	27- 2-1905	Roma	Roma	Non iscritto
302. Tribuni Antonio	27- 3-1921	Napoli	Roma	Non iscritto
303. Trippitelli Antonio	5- 4-1908	Corato	Milano	Ragionieri
304. Truscelli Enrico	12- 4-1937	Prato	Palermo	Ragionieri
305. Turci Sergio	16-12-1930	Genova	Genova	Avvocati
306. Valle Giuseppe	3- 9-1923	Ruvo di Puglia	Milano	Dottori commercialisti
307. Vecchi Paolo	17-10-1942	Roma	Roma	Ragionieri
308. Vella Guido	8- 5-1930	Piedimonte d'Alife	Genova	Ragionieri
309. Venditti Leandro	27-10-1924	Roma	Roma	Non iscritto
310. Venturini Achille	7- 7-1914	Mantova	Roma	Non iscritto
311. Verna Giuseppe	13-11-1938	Roma	Milano	Dottori commercialisti
312. Vernetti Alberto	20- 2-1941	Torino	Torino	Ragionieri
313. Veronelli Evardo	9- 8-1928	Milano	Milano	Dottori commercialisti
314. Visco Luciano	9- 1-1937	Catanzaro	Roma	Dottori commercialisti
315. Zambaldi Baldo	22-12-1908	Diano Marina	Milano	Non iscritto
316. Zampano Giuseppe	22- 3-1913	Caserta	Roma	Non iscritto
317. Zinetti Angelo	16- 5-1929	Ventimiglia	Ventimiglia	Dottori commercialisti
318. Zotti Leonardo	11- 7-1937	Bari	Roma	Ragionieri
319. Zurlemi Piergiorgio	10-12-1941	Milano	Milano	Ragionieri

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il presidente della commissione centrale: PITTIRUTI.

(2064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Francesco » di Venosa, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.64.3/5087 in data 13 gennaio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Francesco » di Venosa (Potenza), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(1203)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Creazzo

Con decreto 9 novembre 1970, n. 561 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione U, al foglio n. XI, mappale 585 ½ della superficie di mq. 1120 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 giugno 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1276)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 8844 del 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 2, foglio n. 191, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 31 maggio 1963 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina, per l'annullamento dei provvedimenti di assunzione temporanea di personale non invalido di guerra nella categoria degli impiegati della carriera esecutiva o equiparata, relativi ai signori Recchia Marcello (provvedimento 31 luglio 1961 del presidente); Rinaldi Vincenzo (provvedimento 7 febbraio 1962 del consiglio); Bellini Mario (provvedimento 8 marzo 1962 del presidente), e del successivo provvedimento di nomina in ruolo dei predetti di cui alla decisione del consiglio di amministrazione del 25 marzo 1963.

(1335)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Pistoia

Con decreto provveditoriale n. 41951 del 30 gennaio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 1430 del 17 giugno 1970 ratificata con delibera consiliare n. 352 del 14 settembre 1970 con la quale il comune di Pistoia ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare per spastici in località Chiesina Montalese, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di circa mq. 18.000 di proprietà della ditta Istituti raggruppati di Pistoia, distinta al catasto del comune di Pistoia al foglio n. 227, porzione della particella 2.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1273)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 117 Pubblica istruzione, foglio n. 31, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 7 novembre 1968 dal prof. Salvatore Vincenzo avverso il provvedimento ministeriale 11 maggio 1968, n. 7188, con il quale il Ministero della pubblica istruzione, in sede di nuovo esame dell'istanza prodotta dal ricorrente e tendente ad ottenere la retrodatazione della propria nomina in ruolo ai sensi e per gli effetti della legge n. 226 del 1963, ha respinto quanto richiesto dal ricorrente, negando che sussistessero nella fattispecie le specifiche condizioni prevedute dalla legge per il riconoscimento del beneficio della retrodatazione della nomina quale perseguitato politico.

(1268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in provincia di Pesaro e Urbino

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « Monte Acuto e Catria » sita in territorio della provincia di Pesaro e Urbino della estensione di ha. 720 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Versante Frontone-Serra (Est)

Inizio da Bocca della Valle lungo là strada provinciale che conduce in località Gorghe, segue fino alle balze di Bosco Rotondo, prati della Serra, Balze degli Specchi;

Versante Cantiano (Ovest)

Inizio da Bocca della Valle bivio, fino al poggio di detta Bocca della Valle, segue lungo la strada comunale delle Capannelle, Cacciamaestra Fonte del Faggio, strada che porta al passo delle Cavalle, costa dei Sodi, pontone e si allaccia con le Balze degli Spicchi.

(1215)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi del'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 782 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta Società anonima INDUSTRIE LEGNAMI SILANI (I.L.S.S.A.), con sede in Genova, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 34.773.620 (lire trentaquattromilionisettecentosettantatremilaseicentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 5.710.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6124/4028 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Liquidazione di indennità di espropriazione relativa a terreni a vecchio catasto, ricadenti nei territori di cui alla legge 12 *maggio* 1950, *n.* 230, *e al decreto presidenziale* 7 *febbraio* 1951, *n.* 68 (*art.* 4 *legge* 15 *marzo* 1956, *n.* 156)

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	25	—	Seminativo	II	1.56.80	172,48	340	58.643
	58	—	Seminativo	III	1.96.00	156,80	350	54.880
39	83	—	Pascolo cespugliato	II	2.76.20	33,14	405	13.422
	93	—	Pascolo	II	0.34.30	11,32	385	4.358
	156	—	Seminativo irriguo	III	0.46.50	88,35	400	35.340
	9	—	Seminativo irriguo	III	1.93.90	407,19	400	162.876
	28	—	Pascolo	I	0.29.00	17,40	370	6.438
	87	—	Seminativo	III	29.16.60	2.333,28	350	816.648
	29	—	Seminativo irriguo	III	2.13.60	405,84	400	162.336
	88	—	Pascolo	I	0.30.90	18,54	370	6.860
	89	—	Pascolo	II	0.13.40	4,42	385	1.702
	90	—	Fabb. acc. all'urb.	—	0.02.10	—	—	—
	92	—	Pascolo	I	0.38.30	22,98	370	8.503
	45	—	Seminativo irriguo	III	2.46.30	467,97	400	187.188
	109	—	Seminativo	II	1.99.30	219,23	340	74.538
	133	—	Fabb. acc. all'urb. . . .	—	0.00.40	—	—	—
	134	—	Pascolo	I	0.10.21	6,13	370	2.268
	135	—	Fabb. acc. all'urb. . .	—	0.00.48	—	—	—
	136	—	Fabb. acc. all'urb.	—	0.01.60	—	—	—
	137	—	Fabb. acc. all'urb.	—	0.00.24	—	—	—
	94	—	Seminativo irriguo	II	1.16.60	338,14	390	131.875
	96	—	Seminativo	II	1.25.50	138,05	340	46.937
	157	—	Seminativo	II	0.24.40	26,84	340	9.126
	158	—	Pascolo	I	0.71.60	42,96	370	15.895
	97	—	Seminativo	II	0.65.70	72,27	340	24.572
	99	—	Seminativo	IV	0.33.50	18,43	355	6.543
	105	—	Pascolo cespugliato	I	0.42.80	17,12	380	6.506
	107	—	Seminativo	III	1.53.20	168,52	350	58.982
	162	—	Pascolo	I	0.19.30	11,58	370	4.285
	110	—	Seminativo irriguo	II	0.55.90	162,11	390	63.223
	111	—	Seminativo	II	0.89.50	98,45	340	33.473
	148	—	Pascolo	I	0.76.20	45,72	370	16.916
	81	—	Fabb. acc. all'urb.	—	0.00.56	—	—	—
	112	—	Seminativo	III	1.05.40	84,32	350	29.512
	125	—	Seminativo irriguo	II	0.08.40	24,36	390	9.500
	53	—	Fabb. acc. all'urb.	—	7.62.00	—	—	—
	138	—	Fabb. acc. all'urb.	—	0.26.80	—	—	—
	139	—	Fabb. acc. all'urb.	—	0.00.48	—	—	—
	114	—	Seminativo	II	1.77.30	195,03	340	66.310
	115	—	Seminativo irriguo	II	3.74.00	1.084,60	390	422.994
	147	—	Seminativo	II	0.67.90	74,69	340	25.395
	20	—	Pascolo	I	0.74.60	44,76	370	16.561
	29	—	Seminativo	III	2.99.30	239,44	350	83.804
	30	—	Seminativo	III	4.32.70	346,16	350	121.156
	38	—	Pascolo	I	0.27.90	16,74	370	6.194
	46	—	Pascolo	I	0.21.40	12,84	370	4.751
	47	—	Pascolo	I	2.91.40	174,84	370	64.691
	48	—	Pascolo	I	0.58.20	34,92	370	12.920

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	50	—	Pascolo	I	0.14.60	8,76	370	3.241
	52	—	Pascolo	I	0.08.70	5,22	370	1.931
	55	—	Pascolo	I	0.05.90	3,54	370	1.310
	56	—	Pascolo	I	0.18.50	11,10	370	4.107
	57	—	Pascolo	I	0.21.80	13,08	370	4.840
	58	—	Pascolo	I	1.47.10	88,26	370	32.656
	59	—	Pascolo	I	0.81.70	49,02	370	18.137
	62	—	Seminativo	III	2.46.80	197,44	350	69.104
	63	—	Seminativo	III	0.43.60	34,88	350	12.208
	66	—	Pascolo	I	0.21.70	13,02	370	4.817
38	12	—	Pascolo	I	0.83.90	50,34	370	18.626
	37	—	Pascolo	I	0.06.10	3,66	370	1.354
	38	—	Pascolo	I	2.33.20	139,92	370	51.770
	65	—	Pascolo	I	0.30.20	18,12	370	6.704
	69	—	Seminativo	III	0.18.20	14,56	350	5.096
	43	—	Pascolo	I	0.54.60	32,76	370	12.121
	44	—	Pascolo cespugliato	I	0.34.30	13,72	380	5.214
39	1	—	Seminativo irriguo	II	10.38.70	2.804,49	390	1.093.751
	11	—	Seminativo irriguo	III	0.94.80	180,12	400	72.048
	12	—	Seminativo irriguo	IV	3.17.40	396,75	410	162.667
	13	—	Seminativo	III	1.56.80	125,44	350	43.904
	20	—	Seminativo irriguo	II	3.90.60	1.054,62	390	411.302
	32	—	Seminativo irriguo	III	0.41.10	86,31	400	34.524
38	17	—	Seminativo	IV	2.17.60	119,68	355	42.486
	18	—	Seminativo irriguo	IV	0.39.90	49,88	410	20.451
	56	—	Pascolo cespugliato	I	0.56.80	22,72	380	8.634
	57	—	Seminativo irriguo	III	0.82.50	156,75	400	62.700
	72	—	Seminativo irriguo	III	0.42.80	81,32	400	32.528
	25	—	Pascolo	I	0.81.00	48,60	370	17.982
	30	—	Pascolo	I	0.40.70	24,42	370	9.035
	64	—	Pascolo	I	0.30.80	18,48	370	6.838
	31	—	Seminativo	II	3.91.30	430,43	340	146.346
	74	—	Pascolo	I	0.07.10	4,26	370	1.576
	34	—	Seminativo irriguo	III	1.89.00	359,10	400	143.640
3	17	—	Pascolo	I	0.31.20	18,72	370	6.926
	45	—	Pascolo	I	0.28.90	17,34	370	6.416
	26	—	Pascolo	I	0.23.00	13,80	370	5.106
6	8	—	Seminativo	III	1.81.90	145,52	350	50.932
	30	—	Seminativo irriguo	III	0.82.60	173,46	400	69.384
	26	—	Seminativo	III	4.21.80	337,44	350	118.104
	3	—	Seminativo	II	2.91.50	320,65	340	109.021
	82	—	Pascolo	I	0.72.50	43,50	370	16.095
	4	—	Pascolo	I	0.72.00	43,20	370	15.984
	9	—	Seminativo irriguo	III	3.65.40	694,26	400	277.704
	10	—	Seminativo irriguo	II	2.21.80	598,86	390	233.555
	11	—	Pascolo	I	0.65.30	39,18	370	14.497
	12	—	Pascolo	I	1.11.10	66,66	370	24.664
	44	—	Seminativo	III	12.87.80	1.030,24	350	360.584

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	JALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	62	—	Seminativo irriguo	II	2.26.20	610,74	390	238.189
	64	—	Seminativo irriguo	II	0.08.90	24,03	390	9.372
	67	—	Fabbricato rurale	—	0.05.60	—	—	—
	68	—	Seminativo irriguo	II	2.74.50	741,15	390	289.048
	76	—	Seminativo irriguo	II	7.33.50	1.980,45	390	772.375
	96	—	Seminativo irriguo	II	1.05.10	283,77	390	110.670
	77	—	Seminativo irriguo	II	0.76.90	207,63	390	80.976
	78	—	Seminativo irriguo	II	0.84.40	227,88	390	88.873
	79	—	Seminativo irriguo	III	0.37.30	29,84	400	11.936
39	40	—	Pascolo	I	0.94.40	56,64	370	20.957
	50	—	Seminativo irriguo	II	17.92.80	4.840,56	390	1.887.818
	59	—	Pascolo	I	0.10.70	6,42	370	2.375
	67	—	Seminativo irriguo	II	2.19.50	592,65	390	231.133
	143	—	Seminativo	II	0.60.20	66,22	340	22.515
	68	—	Seminativo irriguo	II	20.43.10	5.516,37	390	2.151.384
	6	—	Bosco alto fusto . .	I	38.50.40	1.655,67	—	4.942.373
	95	—	Bosco alto fusto	II	7.46.60	179,18	—	958.336
	98	—	Bosco alto fusto	II	4.35.20	104,46	—	558.623
	140	—	Bosco alto fusto	I	4.68.20	201,33	—	600.982
	72	—	Bosco alto fusto	I	2.88.80	124,18	—	370.704
	146	—	Bosco alto fusto	I	5.56.30	239,21	—	714.067
3	18	—	Bosco misto	Un	31.84.00	1.018,88	—	4.086.982
	49	—	Bosco ceduo	III	1.56.20	32,80	—	200.498
	67	—	Bosco misto	Un	0.06.90	2,22	—	8.857
38	13	—	Bosco misto	Un	10.46.00	334,72	—	1.342.646
	36	—	Bosco alto fusto	I	0.67.90	29,20	—	87.156
	14	—	Bosco ceduo	III	2.66.40	55,94	—	341.951
	59	—	Bosco ceduo	III	0.99.40	20,88	—	127.590
	26	—	Bosco alto fusto	I	2.73.60	117,65	—	351.193
	62	—	Bosco ceduo	III	0.34.30	7,20	—	44.027
	27	—	Bosco alto fusto	II	0.61.60	14,78	—	79.070
	28	—	Bosco alto fusto	II	0.06.20	1,49	—	7.958
	29	—	Bosco alto fusto	I	4.92.00	211,56	—	631.531
	63	—	Bosco ceduo	I	0.71.90	33,78	—	92.291
	32	—	Bosco alto fusto	I	3.51.70	151,23	—	451.442
	33	—	Bosco alto fusto	I	2.79.80	120,32	—	359.151
6	6	—	Bosco alto fusto	I	21.25.00	913,75	—	2.727.650
	7	—	Bosco alto fusto	I	2.14.80	92,36	—	275.717
	16	—	Bosco alto fusto	I	0.56.70	24,38	—	72.780
	14	—	Bosco alto fusto	I	0.48.10	20,68	—	61.741
	95	—	Bosco alto fusto	I	0.72.60	31,22	—	93.189
	89	—	Bosco alto fusto	I	0.98.50	42,35	—	126.435
39	55	—	Bosco ceduo	III	0.84.40	17,72	—	108.334
	60	—	Bosco alto fusto	I	14.39.70	619,07	—	1.847.999
	66	—	Bosco alto fusto	I	2.50.30	107,63	—	321.285
	142	—	Bosco alto fusto	I	0.32.00	13,76	—	41.075
	144	—	Bosco alto fusto	I	0.55.80	23,99	—	71.625
			TOTALI . . .		387.49.67	39.789,50		34.773.620

(1643)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 24 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1971, registro n. 2 Difesa, foglio n. 65

Milloz Alberto, nato ad Aosta l'11 luglio 1920, ten. f. cpl. in congedo - Distretto militare - Torino:

E' incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli con decreto presidenziale 1° dicembre 1952 e del relativo assegno annuo, nonchè alle distinzioni onorifiche di guerra.

(1214)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.786.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2248)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.746.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.756.113 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.574.864 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.447.957 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.065.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 633.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 742.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Pescina (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.837.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo, stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.268.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1971 il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.617.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e' l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.448.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971 il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.317.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2105)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2106)

Autorizzazione al comune di Jerzu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Jerzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2111)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2112)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2113)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2114)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1971, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2115)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.542.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2116)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.507.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2117)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2118)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2119)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Roccasinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2120)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.334.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2125)

Autorizzazione al comune di S. Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.152.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2121)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51..

(2124)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autrizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2122)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1971, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.457.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 2 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,54	623,95	623,95	623,91	623,90	623,50	623,85	623,91	623,54	624 —
Dollaro canadese	619,20	619,25	619,50	619,55	618,30	619,20	619,60	619,55	619,20	619,25
Franco svizzero	144,79	144,92	144,95	144,915	144,82	144,78	144,89	144,915	144,79	144,90
Corona danese	83,25	83,41	83,38	83,40	83,30	83,33	83,40	83,40	83,35	83,37
Corona norvegese	87,32	87,38	87,38	87,37	87,35	87,30	87,375	87,37	87,32	87,35
Corona svedese	120,78	120,85	120,90	120,84	120,70	120,75	120,85	120,84	120,78	120,80
Fiorino olandese	173,45	173,60	173,62	173,62	173,50	173,45	173,61	173,62	173,45	173,62
Franco belga	12,56	12,57	12,5750	12,571	12,56	12,56	12,57	12,571	12,56	12,565
Franco francese	113,05	113,13	113,20	113,13	113,10	113,05	113,13	113,13	113,05	113,12
Lira sterlina	1506,20	1508,95	1509,10	1508,90	1507,50	1506,20	1509 —	1508,90	1506,20	1508,25
Marco germanico	171,50	171,74	171,80	171,775	171,70	171,50	171,79	171,775	171,50	171,77
Scellino austriaco	24,07	24,09	24,095	24,093	24,10	24,07	24,09125	24,093	24,07	24,075
Escudo portoghese	21,91	21,94	21,94	21,92	21,90	21,90	21,90	21,92	21,91	21,90
Peseta spagnola	8,96	8,97	8,9725	8,966	8,95	8,96	8,965	8,966	8,96	8,96

Media dei titoli del 2 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,40
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	94,90
» 5 % (Beni esteri)	90,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,35
» 5,50 % » » 1968-83	91,85
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,975
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,88
Dollaro canadese	619,575
Franco svizzero	144,902
Corona danese	83,40
Corona norvegese	87,372
Corona svedese	120,845
Fiorino olandese	173,615
Franco belga	12,57
Franco francese	113,13
Lira sterlina	1508,95
Marco germanico	171,782
Scellino austriaco	24,092
Escudo portoghese	21,91
Peseta spagnola	8,965

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 30 ottobre 1970 al 5 novembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2179/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	6,100
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	6,500
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,390 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,268 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,870 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,000 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,787 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,593 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,420 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Camerun e il Gabon	15,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,500 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(490)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 15 febbraio 1971 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un ausiliario;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo dei 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scrittura sotto dettato.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 142 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 15 febbraio 1971

Il presidente: ing. Franco NODARI

(2178)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da otto a dieci dei posti del concorso ad aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 10, foglio n. 282, con il quale venne indetto un concorso per esame a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili;

Considerato che per l'anno 1969 vennero riservati in favore dei sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia tre posti della predetta carriera esecutiva (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 in data 18 aprile 1970);

Che due dei tre sottufficiali designati dal Ministero della difesa hanno dichiarato di rinunciare alla nomina;

Che pertanto i posti di cui trattasi possono essere conferiti mediante il concorso indetto con il citato decreto ministeriale 13 marzo 1970;

Decreta:

I posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto 13 marzo 1970 sono aumentati da otto a dieci.

Roma, addì 28 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1971
Registro n. 5 *Grazia e giustizia, foglio n.* 18

(1648)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 23 dicembre 1970).

Sono disponibili nel ruolo d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero sette posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500, nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: TANASSI

(1283)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Aumento, da venticinque a quarantacinque, dei posti del concorso ad allievo stenodattilografo

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che ha approvato il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 15638 del 4 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1969, registro n. 19, foglio n. 126, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici accantonando quarantadue vacanze a completamento delle aliquote di riserva per assunzione mediante chiamata diretta delle varie categorie di invalidi prevista dalla cennata legge n. 482;

Considerato che ai detti quarantadue posti vanno aggiunti, giusta le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, altri nove posti da riservare all'assunzione di profughi libici mediante chiamata diretta per un totale complessivo di cinquantuno vacanze;

Ritenuto che, fermo restando detto accantonamento nel ruolo del personale esecutivo dell'amministrazione centrale, si sono ulteriormente verificate venti vacanze;

Ritenuto, altresì, che al concorso di cui al decreto ministeriale n. 15638 suindicato ha chiesto di partecipare un elevato numero di candidati e che il concorso stesso trovasi ancora in fase di espletamento;

Considerato che un nuovo concorso comporterebbe un notevole onere finanziario mentre le esigenze dell'amministrazione potrebbero essere soddisfatte, anche sotto il profilo della rapidità delle assunzioni, con l'aumento dei posti messi a concorso elevando i posti stessi sino alla copertura delle vacanze esistenti;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso per esami a venticinque posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale n. 15638 del 4 ottobre 1969, citato nelle premesse, è elevato da venticinque a quarantacinque posti.

Roma, addì 14 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971
Registro n. 3, foglio n. 244

(1647)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	89,73	su 132
2. Pasquale dott. Giusto	»	87,18	»
3. De Cata dott. Carlo	»	85,09	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	82,95	»
5. Piizzi dott. Tommaso	»	82,93	»
6. Ilari dott. Vergilio	»	79,21	»
7. Lopez dott. Ugo	»	78,99	»
8. Benecchi dott. Fernando	»	78,58	»
9. Pulli dott. Italo	»	77,90	»
10. Lalli dott. Manlio	»	77,64	»
11. Marchese dott. Francesco	»	77,62	»
12. Mele Gregorio	»	77,50	»
13. Russo Luigi	»	77,33	»
14. Spani dott. Tommaso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,06	»
15. Bertino dott. Giuseppe	»	77,06	»
16. Guarini dott. Giuseppe	»	77,02	»
17. Filograsso dott. Spiridione	»	75,87	»
18. Gasponi Vittorio	»	75,85	»
19. Di Giovine dott. Gaetano	»	75,68	»
20. Montagano Mario	»	75,58	»
21. Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
22. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»
23. Maddalone Pasquale	»	74,60	»
24. Di Stefano Ruggiero	»	74,50	»
25. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
26. Rollone Eusebio	»	74 —	»
27. Amerise Gaetano	punti	73,66	su 132
28. Caruana Salvatore	»	73,50	»
29. Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
30. Perri Marziale	»	73,02	»
31. D'Ancona dott. Antonio	»	72,95	»
32. Milanesi dott. Luigi	»	72,85	»
33. Vitale Francesco	»	72,83	»
34. Moriconi dott. Benito	»	72,24	»
35. Salerno dott. Vincenzo	»	72,23	»
36. Laurenza dott. Giovanni	»	71,90	»
37. Casazza Egidio	»	71,25	»
38. Perruggino Giovanni	»	70,66	»
39. Maiorana dott. Giulio	»	70,60	»
40. Mantelli Erminio	»	69,98	»
41. Lauletta dott. Angelo	»	69,51	»
42. Puglisi dott. Carmelo	»	69,46	»
43. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
44. De Pascale dott. Mario	»	69,18	»
45. De Negri dott. Enrico	»	68,99	»
46. Fulciniti dott. Salvatore	»	68,10	»
47. Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
48. Filippi dott. Davide	»	67,95	»
49. Facchini Mario	»	67,72	»
50. Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
51. Capitanelli dott. Nerino	»	67,62	»
52. Romeo dott. Angelo	»	67,61	»
53. Faissola Giovanni	»	67,22	»
54. Mazza dott. Osvaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,15	»
55. Schioppa dott. Gino	»	67,15	»
56. Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
57. Scatigna Leonardo	»	66,20	»
58. Sperduti dott. Michele	»	65,87	»
59. Labriola Antonio	»	65,85	»
60. Miceli Vittorio	»	65,69	»
61. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
62. Alberti Pietro	»	65,46	»
63. Achilli Amedeo	»	65,06	»
64. Stenghele dott. Giuseppe	»	63,89	»
65. Guercio Aldo Stefano	»	63,49	»
66. Taranto Fausto	»	63,33	»
67. Piscitelli Ferruccio	»	63,04	»
68. Ciampa Pietro	»	61,88	»
69. Giuffrè dott. Lodovico	»	61,51	»
70. Inversi dott. Domenico	»	61,39	»
71. Summo dott. Vito	»	60,31	»
72. Trullo Antonio	»	59,76	»
73. Persoglio Domenico	»	57,04	»
74. Nepomuceno Renato	»	54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5054 del 3 luglio 1970, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine provinciale dei medici;

Visto il nominativo del sanitario condotto che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Migliorino dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, direttore di sezione della prefettura di Ancona;

Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale titolare dell'ufficio di Macerata;

Brun prof. Bruno, primario medico dell'ospedale civile di Senigallia;

Pirani dott. Americo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Senigallia;

Paduano dott. Mario, medico condotto di Ancona.

Segretario:

Mastrojanni dott. Domenico, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La suddetta commissione esaminatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso questo ufficio, ubicato in via Menicucci, 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e nello albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 1° febbraio 1971

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(1340)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 06821 del 13 ottobre 1970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1970, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei e sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Vista la deliberazione n. 716 del 23 novembre 1970, con la quale la giunta municipale di Squinzano ha preso atto della rinunzia all'accettazione della nomina per la prima condotta medica di quel comune prodotta dal dott. Vincenzo Valzano, quarto classificato nella graduatoria degli idonei del citato concorso;

Vista la nota n. 4227 del 19 novembre 1970, con la quale il sindaco di Ortelle ha comunicato che il dott. Sergio Marzari, classificato al sesto posto della graduatoria degli idonei del ripetuto concorso e dichiarato vincitore della prima condotta medica (capoluogo) del comune stesso non ha assunto servizio nel termine perentorio intimatogli, per cui è da considerarsi rinunziatario all'accettazione della nomina;

Ritenuto che il dott. Sergio Marzari, già dichiarato vincitore della prima condotta medica di Ortelle, appositamente interpellato a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere la prima condotta medica di Squinzano indicata prima di quella di Ortelle nell'ordine di preferenza, ha fatto decorrere infruttuosamente il termine perentorio intimatogli per l'accettazione;

Rilevato, altresì, che il dott. Luigi Vinci, quinto classificato, non ha diritto ad essere interpellato, in quanto è stato dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Parabita, indicata prima di quella di Squinzano nell'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere nei termini di legge, alla assegnazione delle condotte resesi vacanti per effetto delle rinunzie di cui sopra, procedendo all'adozione del provvedimento formale di nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di dette condotte mediche;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe, sono dichiarati vincitori ed assegnati alle condotte mediche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

Tarsia Attilio: Squinzano (1ª condotta);

Faggiano Antonio: Ortelle (1ª condotta-capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni di Squinzano e di Ortelle.

Lecce, addì 30 gennaio 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(1303)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 417/70 in data 9 marzo 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Alessandria;

Visto il proprio decreto n. 1786/70 in data 14 ottobre 1970, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata dal veterinario provinciale di Alessandria con decreto n. 1321/70 in data 13 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 28 agosto 1970;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

Fasciolo Franco . . . . . . punti 178,365 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, di quest'ufficio e del comune di Alessandria.

Alessandria, addì 2 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: ARNEODO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 417/70 in data 9 marzo 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Alessandria;

Visto il proprio decreto n. 89/71 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le leggi relative al collocamento obbligatorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il candidato dott. Fasciolo Franco, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario comunale capo del comune di Alessandria.

Il sanitario sopra nominato dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, di quest'ufficio e del comune di Alessandria.

Alessandria, addì 2 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(1305)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1970, n. 24.

Modifiche della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, concernente « Assunzione da parte delle province della manutenzione di strade comunali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 24 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 il contributo regionale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, è elevato da lire 75.000 a lire 90.000 per chilometro.

Art. 2.

A copertura dell'onere di lire 16.500.000 a carico dell'esercizio 1970, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 novembre 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione:* SCHIAVO

(11890)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1970, n. 25.

Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 1° *dicembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1970, n. 26.

Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione in base alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 1° *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore limite di impegno di L. 200 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1985.

Sul limite di impegno di cui al presente articolo, sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento: L. 100 milioni;
a favore della provincia di Bolzano: L. 100 milioni.

Art. 2.
Norma transitoria

Le opere comprese nei programmi annuali predisposte dalle Giunte provinciali per l'anno 1970 in base all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, sono ammissibili al contributo previsto dal precedente articolo, anche se in corso o ultimate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, previsto per l'esercizio 1971, si provvede con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal detto esercizio, dalla cessazione dell'onere di pari importo autorizzato con legge regionale 8 luglio 1966, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 novembre 1970

Il presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione:* SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1970, n. 27.

Nuove provvidenze a favore di enti pubblici partecipanti alla costruzione ed all'esercizio di funivie colleganti il fondovalle con centri abitati montani o con zone suscettibili di notevole sviluppo turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 1° *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Cavalese, Moena e Vipiteno un contributo straordinario nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 8 novembre 1968, n. 43, a sollievo dei carichi finanziari agli stessi derivanti dalla partecipazione alla costruzione ed all'esercizio, rispettivamente degli impianti funiviari denominati « Cavalese - Doss dei Laresi - Monte Cermis », « Ronco - Valbona - Passo Lusia », « Vipiteno - Raminghes - Monte Cavallo ».

Art. 2.

Le domande di contributo vanno indirizzate al presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art, 1 della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio 1970 il limite di impegno di lire 22.300.000.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 22.300.000 per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1979.

All'onere di lire 22.300.000 a carico dell'esercizio 1970 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 novembre 1970

Il presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1970, n. **28.**

Ripristino e completamento di opere danneggiate dalle alluvioni del 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 1° *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni ed ai loro consorzi un contributo nelle forme stabilite al successivo art. 2, per il ripristino od il completamento delle opere rientranti nelle previsioni della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per le quali sia stata presentata domanda, a sensi dell'art. 10 di detta legge entro il 18 maggio 1967 e che non siano state ammesse a finanziamento per mancanza di fondi.

Sono inoltre finanziabili le opere ammesse ai benefici della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ma limitatamente alla parte di spesa esorbitante il finanziamento concesso e riferibile a:

a) revisione dei prezzi contrattuali;

b) perizie suppletive e di variante;

c) danni di forza maggiore;

d) miglioramenti tecnici eccedenti il solo ripristino dell'opera, purchè ammessi o prescritti dai competenti organi tecnici.

Ai benefici previsti dalla presente legge sono ammesse anche le opere già eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'intervento regionale comprende:

a) un contributo una tantum nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo quinquennale nella misura massima del 7 per cento annuo della parte di spesa ammissibile non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 3.

Gli enti interessati devono integrare le domande di cui al precedente articolo 1 con la seguente documentazione in triplice copia:

1) deliberazione con la quale l'Ente approva gli atti tecnici relativi ai lavori ed al piano di finanziamento;

2) piano di finanziamento;

3) atti di progetto relativi ai lavori da eseguirsi;

4) documentazione di rito, prevista dalle norme in vigore sulle opere pubbliche, per i casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1.

Art. 4.

Sugli atti istruttori esprimono il proprio parere gli organi consultivi, di cui alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, che accertano l'ammissibilità a contributo delle domande e fissano l'ammontare della spesa ammissibile.

Art. 5.

I contributi sono concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Detta deliberazione comporta, a tutti gli effetti, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.

Con la stessa deliberazione viene fissato il termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6.

Il contributo sarà liquidato agli enti beneficiari e, in caso in cui alla lettera *b*) dell'art. 2, all'Istituto di credito, qualora il beneficiario abbia contratto con questo un mutuo e ne faccia richiesta.

Delle annualità concesse direttamente al beneficiario è inoltre consentito lo sconto presso istituti di credito.

Art. 7.

La liquidazione del contributo è disposta in base al certificato di collaudo o al certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 viene corrisposto in due semestralità con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo.

Art. 8.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 500 milioni.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1970, il limite d'impegno di lire 40 milioni. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1984

Al complessivo onere di lire 540 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 novembre 1970

Il presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1970, n. **29.**

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, concernente provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 1° *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore limite d'impegno di lire 150 milioni.

Sul predetto limite di impegno è disposta la destinazione di lire 30 milioni ai fini di cui alla lettera *a*) e di lire 120 milioni ai fini di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, e di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere il contributo, corredate dalla documentazione di cui all'art. 11 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, devono pervenire all'Assessorato regionale, al quale è affidata la materia del commercio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate ai sensi e nel termine indicato all'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, che non hanno potuto essere ammesse al contributo regionale per mancanza di fondi e che risultino già favorevolmente esaminate dalla commissione prevista all'art. 15 della succitata legge, hanno la precedenza su quelle pervenute entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Le disponibilità finanziarie di cui alla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, possono essere utilizzate per la concessione di contributi previsti dalla presente legge, ferma restando la destinazione dei fondi medesimi ai sensi dell'ultimo comma dell'art 18 della legge regionale medesima.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1971 si provvede con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal detto esercizio, dalla cessazione dell'onere di lire 138 milioni per l'ammortamento del mutuo passivo di lire 1.000 milioni autorizzato con legge regionale 24 agosto 1960, n. 13 e dalla cessazione dell'onere di lire 12 milioni relativo al limite di impegno di pari importo autorizzato con la legge regionale 28 novembre 1966, n. 22.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1970

Il presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

(12783)

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1970, n. **30.**

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *dell'8 dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, è elevata fino ad un massimo dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, modificata dal precedente art. 1, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970 un ulteriore limite d'impegno di lire 30.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione, in misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1984.

Alla copertura dell'onere di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio 1970, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto nel capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Il limite d'impegno di lire 30.000.000 viene ripartito come segue:

a favore della provincia di Trento: L. 15.000.000;

a favore della provincia di Bolzano: L. 15.000.000.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 novembre 1970

Il presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

(12784)

ANTONIO SESSA, *direttore* - ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.